



COMUNE DI MARIANOPOLI

Provincia di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del Registro

Data 25/05/2009

OGGETTO: Regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura redatto ai sensi dell'art. 9 legge n. 47/75, art. 40 l.r. n. 16/96 come integrata e modificata dalla l.r. n. 14/2006 ed al D.P.R.S. n. 297/2008 Verifica estremi necessità ed urgenza della seduta.

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19,00, nel Comune di Marianopoli, e nella Sala Sikanìa di Viale della Regione Siciliana, in seguito a determinazione del Presidente, il Consiglio Comunale, convocato dallo stesso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/92, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.

Ad inizio di seduta ed a seguito di appello nominale risulta:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
CHIPARO Calogero	SI	LIBRIZZI Giovanni	SI
SCHIFANO Calogero	SI	ACQUISTI Guido Giuseppe	SI
NOCERA Angelo	SI	RIZZO Girolamo	NO
DUCA Natale	SI	LOMBARDO Nunzio Valerio	NO
CANNELLA Giuseppe	NO	BRUNO Giuseppe	SI
BONASERA Salvatore	SI	ALOTTO Massimo	SI

Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento è accertata la presenza in aula dei seguenti Consiglieri Comunali: Tutti quelli avanti generalizzati Più Cannella Giuseppe.

TOTALE: Presenti N. 10 Assenti N. 2

Assistono gli Assessori Sigg. Cammarata Salvatore, per delega del Sindaco, e Noto Salvatore.

Assume la Presidenza il Sig. Calogero Chiparo - Presidente del Consiglio - che, con la partecipazione del Segretario del Comune Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
C. Schifano

IL PRESIDENTE
C. Chiparo

IL SEGRETARIO COMUNALE
C. Ferlisi

=====
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e registrata
al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Marianopoli, lì _____

Il Messo Comunale

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale,
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
_____ festivo al _____ per gg. 15 consecutivi.

Marianopoli, lì _____

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====
SI ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decimo
giorno dalla relativa pubblicazione.

Marianopoli, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, predisposta dal Settore Tecnico

OGGETTO: Regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura redatto ai sensi dell'art. 9 legge n. 47/75, art. 40 l.r. n. 16/96 come integrata e modificata dalla l.r. n. 14/2006 ed al D.P.R.S. n. 297/2008.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/1998 con la quale veniva approvato il "Regolamento sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole (art. 9 legge 01/03/1975 n. 47 – art. 40 L.R. 11/04/1996 n. 16)";

VISTO l'art. 39 della legge regionale 14/04/2006 n. 14, con la quale sono stati introdotti i commi 4 bis e 4 ter all'art. 40 della legge regionale 06/04/1996 n. 16;

VISTO il Decreto Presidente Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 con il quale sono state emanate le direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia;

CONSIDERATO che, questo Ente è già dotato di regolamento di cui in oggetto, ma si rende necessario adeguare lo stesso alle direttive presidenziali suddette;

VISTO il vigente O.EE.LL.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. **Approvare** il regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura redatto ai sensi dell'art. 9 legge n. 47/75, art. 40 l.r. n. 16/96 come integrata e modificata dalla l.r. n. 14/2006 ed al D.P.R.S. n. 297/2008, nel testo composto da 12 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Dare atto** che il presente regolamento revoca e sostituisce il precedente regolamento in materia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/1998.
3. **Autorizzare** gli Uffici competenti alle relative procedure consequenziali.

*Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Mariano Cannella*

Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione, che illustra, dando per letto e conosciuto lo schema di Regolamento comunale in argomento, ed invita il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.

Chiede di intervenire il Cons. ACQUISTI, il quale fa presente che l'autobotte comunale non risulta funzionante, sicché chiede che, con il riportato avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2008, l'Amministrazione provveda a renderla nuovamente funzionante, atteso che detta autobotte costituisce un utile strumento per un primo pronto intervento in ipotesi di incendio.

L'Ass. NOTO, a tal riguardo, evidenzia che l'Amministrazione ha predisposto un programma di protezione civile comunale, con previsione di specifico ufficio all'interno dell'attuale Palazzo Municipale, per la realizzazione di determinati obiettivi, tra i quali il ripristino del funzionamento dell'autobotte comunale, dando incarico al competente Ufficio di richiedere appositi preventivi. Ricorda come, durante questo inverno, a seguito delle abbondanti nevicate, il Comune sia intervenuto per fronteggiare lo stato di emergenza della viabilità provinciale di accesso all'abitato e come la Provincia Regionale, per la prima volta, si sia fatta carico delle spese di intervento affrontate dal Comune durante detta emergenza.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il PRESIDENTE sottopone a votazione la presente proposta di deliberazione, per scrutinio palese e per alzata e seduta, il cui esito accertato e proclamato dallo stesso risulta essere il seguente:

- Presenti e votanti n. 10,
- Favorevoli n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa riportate;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'esito della superiore votazione;

D e l i b e r a

- Di approvare la superiore proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.-

* * *

Non essendovi altri argomenti da trattarsi, il PRESIDENTE, alle ore 19,25, dichiara sciolta la seduta.



COMUNE DI MARIANOPOLI

(Prov. di Caltanissetta)

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI IMPIEGO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(ai sensi dell'art. 9 Legge n. 47/75, art. 40 L.R. n. 16/96 come integrata e modificata dalla L.R. n. 14/2006 ed al D.P.R.S. n. 297/2008).

Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

Art. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Art. 5

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine comprese tra le 5 e le 7 ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 6

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 9

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante numero verde "115" e/o al Sindaco ed alle Autorità locali di P.S.

Art. 11

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.

Art. 12

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.